

Schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera *carbon capture and storage* (CCS), nonché per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente disegno di legge, recante “*Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera carbon capture and storage (CCS), nonché per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia*”, rientra tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2025-2027 previsti nel Documento di finanza pubblica 2025.

In particolare, il citato Documento di finanza pubblica 2025 ha previsto la confluenza in un unico disegno di legge delle disposizioni che il Piano strutturale di bilancio di medio-termine distribuiva in tre distinti disegni di legge. Questa scelta si giustifica in ragione del fatto che le discipline prese in considerazione sono caratterizzate da finalità tutte riconducibili all'attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Appare opportuno rammentare, infatti, che il ricorso alla filiera della *carbon capture utilization and storage* (CCUS), lo sviluppo dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia sono tutti obiettivi espressamente previsti nel PNIEC e che, dunque, condividono il medesimo scopo di decarbonizzazione nei settori industriali. Nel dettaglio, si rappresenta, infatti, che lo sviluppo della filiera CCUS e la promozione del ricorso all'idrogeno rientrano tra gli interventi che l'Italia ritiene prioritari al 2030 e, del pari, il tema della riduzione delle emissioni di metano ha assunto negli anni una crescente importanza, sia allo scopo di raggiungere gli sfidanti obiettivi di neutralità climatica europei e globali, sia nell'ottica dell'incremento della resilienza del sistema energetico europeo e di una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, divenuti temi centrali nell'attuale scenario energetico internazionale.

Il disegno di legge in oggetto, dunque, si propone di dare seguito alle suddette previsioni del Documento di finanza pubblica 2025, usufruendo, pertanto, dei meccanismi di velocizzazione del procedimento di approvazione previsti dai regolamenti parlamentari.

Giova sin d'ora precisare che proprio il legame con il PNIEC giustifica l'inserimento nel disegno di legge di cui si discute di una disposizione, quale quella di cui all'articolo 5, volta a rafforzare la struttura amministrativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano medesimo.

Con riguardo all'**articolo 1** occorre premettere che il ricorso alla cattura, allo stoccaggio e all'utilizzo della CO₂ è indispensabile per traguardare l'obiettivo di contenimento del riscaldamento globale. In particolare, il ricorso alla CCUS, come riconosciuto anche dall'*International Energy Agency*, è necessario in quanto consente la decarbonizzazione dei settori industriali, nei quali l'emissione di CO₂ è parte inevitabile del processo produttivo (*c.d. hard to abate*). La cattura della CO₂ consente la decarbonizzazione (insieme a idrogeno e biometano) dei settori industriali non elettrificabili e, in

particolare, quella dei processi industriali che generano emissioni non legate alla combustione, ma tipiche del processo produttivo stesso, non altrimenti evitabili.

L'Unione europea dispone, ad oggi, di una serie di previsioni normative a sostegno della cattura, dell'utilizzo, del trasporto e dello stoccaggio del carbonio. Rilevano, in particolare, la direttiva relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio del 2009 (direttiva 2009/31/CE), la disciplina EU *Emissions Trading System* (direttiva (UE) 2003/87 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959) e il suo regolamento implementativo (regolamento esecutivo 2018/2066), oltre che la disciplina europea sugli aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente (*Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines-CEEAG*) e il regolamento TEN-E. Inoltre, il *Net Zero Industry Act* e la strategia dell'UE sulla gestione industriale del carbonio (c.d. *Industrial Carbon Management Strategy* adottata nel febbraio 2024) delineano obiettivi sfidanti di decarbonizzazione mediante CCUS a livello europeo e una serie di linee di indirizzo per lo sviluppo legislativo a venire. A livello nazionale, la direttiva (UE) 2009/31/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ha delineato un quadro normativo volto a consentire lo stoccaggio della CO₂ in formazioni geologiche idonee. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2023, n. 11, ha, da ultimo, modificato il citato decreto legislativo n. 162 del 2011 e integrato il quadro normativo abilitante le autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂.

Il PNIEC definitivo, inviato alla Commissione europea nel giugno 2024, indica un obiettivo non vincolante di capacità di iniezione in stoccaggio di CO₂ di 4 Mtpa al 2030, da realizzare nel sito di Ravenna e contiene una serie di indirizzi strategici per consentire lo sviluppo della filiera nazionale. Considerato che l'attuale quadro legislativo nazionale presenta dei vuoti normativo-regolatori, è necessario colmarli con un intervento normativo finalizzato a porre le basi per l'avvio e lo sviluppo dell'intera filiera nazionale della CCUS; in particolare, con l'intervento *de quo*, si intendono disciplinare i principi e i criteri direttivi che consentiranno, al legislatore delegato, l'istituzione e l'implementazione della filiera nazionale della CCUS, quale ulteriore leva di decarbonizzazione finalizzata al contenimento delle emissioni di biossido di carbonio nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei.

Si illustrano, di seguito, le disposizioni contenute nell'articolo 1 in argomento.

Il **comma 1** attribuisce al legislatore delegato il potere di adottare uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, volti a definire una disciplina organica delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio, anche mediante il riordino e il riassetto della normativa vigente.

Sulla base della delega di cui al comma 1, il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegato è chiamato a osservare nell'adozione dei decreti legislativi delegati. In particolare, il comma 2 reca, dalla lettera *a*) alla lettera *r*), una serie dettagliata di principi e criteri direttivi cui è sottoposto l'esercizio della delega. Di seguito si procede con la disamina dei singoli principi e criteri direttivi.

La **lettera a)** richiede che il legislatore delegato definisca la disciplina della filiera CCUS in coerenza con gli obiettivi contenuti nel PNIEC e in un'ottica di complementarità rispetto all'impiego delle fonti rinnovabili e ai processi di efficientamento energetico per l'abbattimento delle emissioni di biossido di carbonio nel settore industriale, nonché nella produzione termoelettrica, anche da rifiuti urbani, nella produzione di gas a basso tenore di carbonio, nell'utilizzo di combustibili di origine biogenica e nel prelievo di biossido di carbonio direttamente dall'atmosfera. In particolare, la filiera CCUS deve rappresentare uno strumento che consenta di ridurre le emissioni di gas serra in misura

complementare e sinergica alle fonti rinnovabili e agli strumenti di efficienza energetica. La lettera in commento individua, inoltre, i settori rispetto ai quali la filiera CCUS può svolgere un ruolo complementare nell'abbattimento delle emissioni di biossido di carbonio. I settori sono:

- industria *hard to abate*: in Italia, nel perimetro delle industrie dei settori *hard to abate* (acciaio, cemento, ceramica, chimica, raffinazione, vetro e carta), è possibile ricondurre un quantitativo annuo di emissione di biossido di carbonio di circa 70 MtCO₂, di cui circa il 20% originate dal processo produttivo. Questi settori saranno esposti in maniera significativa ai crescenti costi derivanti dalla progressiva riduzione delle quote gratuite nel sistema ETS e, pertanto, la CCUS può rappresentare, per alcuni di essi, una delle opzioni tecnologiche in grado di garantire una significativa decarbonizzazione mantenendo, al contempo, costi di produzione competitivi;

- inceneritori: gli impianti di incenerimento e termovalorizzazione di rifiuti attivi in Italia risultano 36 (dati 2022) e trattano sia rifiuti urbani tal quali sia rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani. Il settore dell'incenerimento produce circa 7,5 MtCO₂ e comprende anche le emissioni di origine biogenica. Per tale settore, la CCUS rappresenta la principale, se non unica, leva di decarbonizzazione;

- idrogeno blu: la produzione di "idrogeno blu" (ossia di idrogeno a basso contenuto di carbonio a seguito del processo di cattura), complementare all'idrogeno da rinnovabili (rispetto al quale presenta costi di produzione inferiori), potrebbe facilitare una più rapida decarbonizzazione dei settori industriali e, in particolare, di quelli in cui si impiega attualmente "idrogeno grigio" (es. raffinazione, fertilizzanti) che, ad oggi, utilizzano circa 400 kt H₂ a cui dovrebbero corrispondere circa 4 MtCO₂ conteggiate in relazione ai sopra richiamati settori *hard to abate*;

- termoelettrico: il settore termoelettrico per la produzione elettrica e termica e dei servizi di rete ("*Public electricity and heat production*" secondo classificazione IPCC) produce attualmente 71,4 MtCO₂. L'implementazione delle misure di decarbonizzazione attivate fino al 2030 comporterà il dimezzamento di tale valore (per via dell'incremento della penetrazione delle rinnovabili elettriche e del *phase out* del carbone). La CCUS può consentire, in quest'ambito, di mantenere una parte di produzione programmabile necessaria alle esigenze di sicurezza del sistema elettrico a ridotte emissioni di carbonio;

- bioenergia con cattura di carbonio (BECCS) e cattura diretta di carbonio dall'aria (DACCS): per tali settori, di rilievo per lo sviluppo delle attività di CCUS in chiave più prospettica, non sono ancora disponibili stime sul potenziale della CO₂ biogenica e catturata direttamente dall'aria potenzialmente disponibili per lo stoccaggio geologico.

La **lettera b)** prevede che i decreti legislativi stabiliscano che, nell'ambito della filiera CCUS, le attività di trasporto tramite rete e di stoccaggio geologico siano sottoposte alla regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in quanto presentano caratteristiche di monopolio naturale. Infatti, mentre cattura e utilizzo sono attività della filiera CCUS esercitabili, in astratto, da chiunque, in regime di concorrenza, il trasporto e lo stoccaggio presentano i caratteri propri di attività monopolistiche (almeno sotto il profilo dei costi connessi alla duplicazione della rete e, attualmente, della scarsità dei pozzi di stoccaggio) e, dunque, sono configurabili come attività soggette ai poteri regolatori dell'autorità indipendente di settore, in grado di imprimere dinamiche concorrenziali laddove spontaneamente non si determinerebbero.

La **lettera c)**, in considerazione delle caratteristiche di monopolio naturale delle attività di trasporto tramite rete e di stoccaggio, richiede che il legislatore delegato garantisca che l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio avvenga secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri di efficienza, anche economica, definendo un sistema tariffario certo, trasparente, basato su

criteri predefiniti. In particolare, l'accesso non discriminatorio alle infrastrutture essenziali non duplicabili e alle infrastrutture essenziali duplicabili risponde all'esigenza di garantire concorrenza in un settore dove gli operatori sono pochi, al fine di impedire abusi di potere di mercato, dove i prezzi per l'accesso diventano troppo alti, o l'*incumbent* impedisce l'accesso all'infrastruttura di altri operatori. Tale soluzione è stata adottata, per esempio, nella regolazione del trasporto e dello stoccaggio nel settore del gas naturale, anche in ragione delle condizioni che caratterizzavano il settore al momento dell'avvio del processo di liberalizzazione: forte integrazione verticale e alto grado di concentrazione.

La **lettera d)** prevede che il legislatore delegato definisca i compiti e le funzioni di regolazione e controllo dell'ARERA, quale autorità di regolazione competente. È demandata dunque al legislatore delegato la disciplina delle competenze di ARERA in materia di regolazione e controllo in merito ai servizi regolati del trasporto di CO₂ tramite rete e dello stoccaggio, affinché l'Autorità possa definire le condizioni di accesso a terze parti, il sistema tariffario, gli obblighi in capo agli operatori, le attività di misura, i criteri per l'allocazione delle capacità di trasporto e stoccaggio.

La **lettera e)** stabilisce che il legislatore delegato, nel disciplinare i servizi regolati di trasporto e stoccaggio, è tenuto a individuare e tener conto anche di modalità di trasporto della CO₂ diverse da quella effettuata tramite il servizio di rete (attraverso condotte), che non presentino, dunque, i caratteri propri delle attività in regime di monopolio naturale e possano essere svolte in regime di concorrenza.

La **lettera f)** prevede che il legislatore delegato stabilisca delle regole per la separazione delle attività della filiera CCUS, allo scopo di promuovere la concorrenzialità nella filiera stessa. Più precisamente, nell'ambito della regolazione dei servizi di trasporto tramite rete e stoccaggio, stante la presenza di condizioni di monopolio naturale (tipicamente quelle legate alle infrastrutture essenziali non duplicabili, in quanto caratterizzate da elevati costi fissi e costi non recuperabili), si ritiene che debba trovare adeguata normazione la disciplina dell'*unbundling*, in modo da garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture, la multimodalità del trasporto della CO₂, qualora questa consenta una riduzione dei costi di sistema della filiera, e di impedire o limitare la creazione di sussidi incrociati.

La **lettera g)** prevede che il legislatore delegato individui e disciplini un specifico procedimento per l'approvazione dei piani di sviluppo delle infrastrutture di trasporto tramite rete e delle infrastrutture per lo stoccaggio, in analogia a quanto avviene anche per le altre infrastrutture energetiche. La pianificazione costituisce uno strumento cruciale per lo sviluppo efficiente delle infrastrutture, tenuto conto, soprattutto, dell'attuale stato embrionale della filiera della CCUS, ove ancora permangono incertezze sui potenziali volumi di CO₂ che potrebbero essere oggetto di trasporto e stoccaggio. A tal fine, la disposizione fornisce anche i criteri generali cui dovrà essere informato il procedimento di approvazione dei piani di sviluppo delle infrastrutture, basato sulla valutazione dell'adeguatezza ed economicità degli investimenti in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione individuati dal PNIEC.

La **lettera h)** prevede che il legislatore delegato disciplini un regime di diritti e responsabilità con riguardo alle attività di cattura, trasporto, stoccaggio e utilizzo di biossido di carbonio. Ciò al fine di delineare normativamente un assetto che definisca delle responsabilità e delle *liabilities* sulla CO₂ lungo le diverse fasi della catena del valore e che non esponga sia gli emettitori, sia i gestori delle infrastrutture di trasporto e dei siti di stoccaggio, ai rischi connessi ad attività di cui non hanno il diretto controllo o la gestione, quali, ad esempio, la perdita della CO₂.

La **lettera i)** stabilisce che il legislatore delegato definisca *standard* di qualità e di sicurezza delle attività relative a ciascun segmento della filiera CCUS, anche mediante rinvio alla relativa normazione tecnica. Tale previsione risulta necessaria per garantire che l'attività di trasporto di CO₂

dai siti industriali di emissione ai siti di stoccaggio sia realizzata con il massimo livello di sostenibilità ambientale, di sicurezza degli impianti e delle cose, nonché di tutela della salute della popolazione.

La **lettera l)** stabilisce che il legislatore delegato disciplini, conformemente a quanto previsto dalla normativa eurounitaria, termini e modalità di utilizzo della CO₂. Al riguardo, si rappresenta che la direttiva (UE) 2023/959 (c.d. Direttiva ETS) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, prevedono misure abilitanti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio permanente di carbonio in Europa. In particolare, la citata direttiva 2023/959 stabilisce, all'articolo 16 e all'articolo 21-ter, che le quote per le emissioni considerate permanentemente catturate o utilizzate non devono essere restituite, fornendo così un incentivo sostanziale per la cattura e l'utilizzo della CO₂.

La **lettera m)** prevede che il legislatore delegato disciplini un procedimento unico per il rilascio di ogni titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di cattura, di trasporto ovvero di stoccaggio di CO₂, ivi compresi quelli di compatibilità ambientale (AIA, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA), allo scopo di garantire, per ciascuna delle attività suddette, celerità e massima semplificazione amministrativa.

La **lettera n)**, valorizzando le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa di cui alla lettera precedente prevede, per il caso dell'attività di stoccaggio di CO₂, che il procedimento unico di rilascio dei titoli abilitativi comprenda anche la concessione del relativo sito.

La **lettera o)** abilita il legislatore delegato a coordinare, anche sotto il profilo formale e sostanziale, le disposizioni legislative vigenti nelle materie interessate dai decreti legislativi delegati, con l'obiettivo di apportare tutte le modifiche e le integrazioni funzionali a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, ivi comprese le abrogazioni espresse delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 15 delle preleggi al codice civile.

Il **comma 3** disciplina l'*iter* di adozione degli schemi dei decreti legislativi. Stabilisce che i decreti legislativi medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale amministrazione competente per materia, previo parere della Conferenza unificata. Stabilisce, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali devono pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla relativa trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Si prevede, altresì, che, qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega (pari a 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame) o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il **comma 4** consente al legislatore delegato di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiarisce, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'**articolo 2**, si rammenta che la direttiva (UE) 2024/1788, del 13 giugno 2024, ha introdotto norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, modificando la precedente direttiva (UE) 2023/1791 e abrogando la direttiva 2009/73/CE, la quale aveva fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale. La direttiva in oggetto fa parte del cosiddetto "*Pacchetto Gas*" che comprende anche il regolamento (UE) n. 2024/1789 del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno.

Il quadro normativo eurounitario assegna, in materia, un ruolo centrale alle autorità di regolazione nazionali. In particolare, il Capo X della direttiva (UE) 2024/1788 ha riformulato quanto precedentemente previsto al Capo VIII della direttiva (UE) 2009/73/CE, confermando che ciascuno Stato membro debba designare un'unica autorità di regolazione a livello nazionale ed estendendone le competenze, già previste per il gas naturale, anche all'idrogeno. A valle di quanto detto, si ritiene essere una scelta naturale – anche secondo un principio di efficienza per il sistema – quella di attribuire le funzioni di Autorità di regolazione nazionale in materia di idrogeno proprio all'ARERA, che già esercita attività di regolazione e controllo sul gas naturale.

L'ARERA è stata istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), con competenze, in principio, nell'ambito della regolazione e del controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Gli ambiti di competenza sono stati in seguito estesi attraverso successivi interventi legislativi, fino all'attuale assetto dell'Autorità che – come noto – ha preso il nome di "Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" e, in particolare:

- con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sono state trasferite all'Autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
- con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica, sono state attribuite all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Tutte le norme citate hanno accompagnato l'assegnazione delle nuove competenze ad ARERA con l'attribuzione dei poteri di cui alla legge n. 481 del 1995, affinché le funzioni aggiuntive di regolazione e controllo potessero essere svolte nell'ambito dei principi di autonomia, indipendenza ed efficacia di azione che caratterizzano le Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Ciascuno Stato membro è chiamato a designare un'autorità di regolazione per il settore, a norma dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2024/1788. Si ritiene opportuno anticipare l'individuazione dell'Autorità di regolazione e la relativa designazione, rispetto al naturale percorso che passa per il recepimento della direttiva. Il regolamento (UE) n. 2024/1789 del 13 giugno 2024 è entrato in vigore nel 2024 e si applica a decorrere dal 5 febbraio 2025, fatta eccezione per alcune disposizioni che, tuttavia, nel rilevano nel caso di specie; la direttiva (UE) 2024/1788 dovrà essere recepita entro il 5 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 94 della medesima direttiva. La sollecita attribuzione di competenze all'Autorità di regolazione è pertanto importante per assicurare la piena attuazione del suddetto regolamento. Più in generale, risulta fondamentale che siano predisposte tutte le azioni necessarie per contribuire a un avvio del mercato nazionale dell'idrogeno e al suo successivo sviluppo, in piena coerenza con la normativa UE.

Infine, giova rammentare che l'Italia è impegnata a definire le condizioni entro cui potranno svilupparsi importanti infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno, con spiccato carattere transfrontaliero: in particolare si cita, per il suo valore strategico, il Corridoio Meridionale Idrogeno, inserito nella lista dei Progetti di Comune Interesse europeo; l'infrastruttura del Corridoio, che per il tratto italiano sarà realizzata dalla Società SNAM, trasporterà l'idrogeno rinnovabile, importato dal Nord Africa, attraverso tutta la penisola, da Mazzara del Vallo fino al Tarvisio, per poi convergere in Austria e Baviera, permettendo di rifornire i principali centri di domanda del vettore energetico; i Ministri competenti in materia di energia di Italia, Austria e Germania hanno siglato, a maggio 2024, una dichiarazione congiunta di intenti per lo sviluppo dell'infrastruttura del Corridoio; in questo contesto, le autorità di regolazione hanno un ruolo chiave per definire le regole entro cui l'infrastruttura potrà svilupparsi, con implicazioni molto importanti sui delicati aspetti tariffari e di carattere transfrontaliero. L'assenza di un'autorità nazionale di regolazione per l'idrogeno costituirebbe, dunque, per l'Italia uno svantaggio negoziale e competitivo rispetto alla Germania, che ha già designato la propria autorità, e rispetto all'Austria, che si appresta a farlo. In una prospettiva più ampia, è infine opportuno assicurare piena rappresentatività all'Italia nei consessi europei che vedono la partecipazione delle autorità di regolazione, affinché l'autorità italiana possa rappresentare le proprie istanze alla pari di quelle degli altri Stati membri. La proposta di norma è composta da un articolo e cinque commi.

Con il **comma 1** sono assegnate ad ARERA, a livello nazionale, le funzioni di Autorità di regolazione in materia di idrogeno, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788; le nuove competenze saranno svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, di cui alla legge n. 481 del 1995, come già previsto per le funzioni svolte nel settore del gas naturale.

Il **comma 2** prevede un incremento della pianta organica di ARERA in ragione delle nuove attribuzioni. In particolare, si prevede che la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 12 unità, ciò anche in deroga alla disposizione secondo cui le autorità amministrative indipendenti, tra cui anche l'ARERA, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (articolo 1, comma 829, della legge n. 207 del 2024).

Il **comma 3** prevede che all'onere derivante dal funzionamento di ARERA (ai sensi dei commi 1 e 2) si provvede mediante un contributo posto a carico dei soggetti operanti nel settore dell'idrogeno, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio di ciascuno dei medesimi soggetti.

L'**articolo 3** è volto all'individuazione e alla designazione delle autorità competenti al fine di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. Tale regolamento, entrato in vigore il 5 agosto 2024, prevede, all'articolo 4, che ogni Stato membro designi, entro il 5 febbraio 2025, una o più autorità competenti per l'attuazione del regolamento medesimo.

Il regolamento (UE) 2024/1787, con la finalità di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE e, a livello globale, agli obiettivi volontari del *Global Methane Pledge* di riduzione delle emissioni di metano del 30% al 2030 rispetto ai livelli del 2020, persegue l'ambizione di una drastica riduzione dell'emissione in atmosfera di tale gas a effetto serra, tramite numerose attività di monitoraggio, rendicontazione, rilevamento e riparazione delle emissioni fuggitive su tutta la filiera

del gas naturale, petrolio greggio e carbone, nonché eliminando, con alcune eccezioni, i fenomeni del cd. *flaring* (combustione in torcia) e *venting* (sfiato) in fase *upstream*.

Gli operatori delle filiere suddette sono, quindi, onerati di tali attività, di cui devono rendicontare alle autorità competenti che, a loro volta, devono verificare la conformità dell'operato con quanto stabilito dal regolamento, procedendo, laddove previsto, a ispezioni in loco e, eventualmente, azionando poteri sanzionatori.

L'individuazione delle autorità competenti è frutto di una complessa analisi, volta a verificare, in primo luogo, l'esistenza di competenze professionali e risorse economiche adeguate per lo svolgimento di attività in parte o del tutto nuove per l'amministrazione pubblica; l'oneroso e complesso processo di implementazione del regolamento (UE) 2024/1787 dovrà essere portato avanti nel modo più efficiente dalla pubblica amministrazione, avvalendosi anche di organismi e/o enti qualificati per lo svolgimento di compiti che vanno dalla predisposizione di archivi alla classificazione e verifica di informazioni tecniche sulle emissioni di metano, dalle ispezioni documentali e *in loco*, alla comminazione di sanzioni pecuniarie.

Pertanto, il **comma 1**, prevede la designazione delle autorità competenti ai fini di monitorare e garantire il rispetto del regolamento (UE) 2024/1787. Alla lettera *a*) del comma 1 in esame viene designato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che svolge:

1) anche per il tramite delle Sezioni territorialmente competenti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), le attività di ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile, come pure di raccolta e di trattamento del gas fossile, nonché le attività relative ai pozzi inattivi, ai pozzi tappati temporaneamente e ai pozzi tappati permanentemente e abbandonati (v. articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*) del regolamento (UE) 2024/1787), stabilendo altresì che il Ministero medesimo, per lo svolgimento delle suddette attività, ha facoltà di avvalersi, tramite la stipula di apposite convenzioni, del supporto del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e di altri enti od organismi adeguatamente qualificati (v. numero 1) della lettera *a*) del comma 1);

2) anche avvalendosi della Società Acquirente Unico S.p.A. con funzione di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attraverso la stipula di apposite convenzioni, le attività di controllo delle emissioni connesse al trasporto e alla distribuzione del gas naturale (eccetto i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e le parti delle linee di servizio tra la rete di distribuzione e il sistema di misurazione ubicate nella proprietà dei clienti finali), allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale e alle operazioni nei terminali e negli impianti del GNL, nonché le attività di controllo delle emissioni relative all'importazione di petrolio greggio, gas naturale e carbone (v. articolo 1, paragrafi 2, lettera *c*) e 3 del regolamento (UE) 2024/1787) (v. numero 2) della lettera *a*) del comma 1).

La lettera *b*) del comma 1 in esame, designa, invece, le regioni o le province autonome come autorità competenti con riferimento all'attività di controllo delle emissioni nelle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive, alle miniere di carbone sotterranee chiuse e alle miniere di carbone sotterranee abbandonate (v. articolo 1, paragrafo 2, lettera *d*), del regolamento (UE) 2024/1787), per i territori di rispettiva competenza. La lettera *b*) chiarisce, inoltre, che, per i fini di cui sopra, le regioni o le province autonome territorialmente competenti possono avvalersi degli organi di polizia mineraria, alle stesse facenti capo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'avvalimento del supporto di SNPA o di altri enti od organismi adeguatamente qualificati, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero medesimo.

Il comma 2 chiarisce, inoltre, che alla copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con Acquirente Unico S.p.a. nella funzione di OCSIT (Organismo centrale di stoccaggio italiano) si provvede mediante un contributo posto a carico dei soggetti esercenti le attività di cui all'articolo 1, paragrafi 2, lettera *c*), e 3, del regolamento (UE) 2024/1787, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'**articolo 4** reca la disciplina del potere sanzionatorio in capo alle autorità designate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

In particolare, il **comma 1** prevede che le sanzioni e le misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2024/1787 sono irrogate:

a) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), del presente disegno di legge;

b) dalla regione o dalle province autonome territorialmente competenti o dagli organi di polizia mineraria, in relazione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del presente disegno di legge. Il medesimo comma 1 precisa che le sanzioni e le misure amministrative per le violazioni di cui ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 33 del citato regolamento (UE) 2024/1787 sono irrogate ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del medesimo articolo, nonché tenuto conto dei criteri di cui al suo paragrafo 7. Si precisa che il termine "ammenda" utilizzato dal legislatore europeo alla lettera *a*) del secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 33 non è da intendersi nell'accezione data dal nostro ordinamento penale. Conferma di ciò può aversi alla lettura del paragrafo 2 del medesimo articolo 33, che, a ben vedere, qualifica come amministrative le misure e le sanzioni che il legislatore statale deve, come minimo, prevedere per essere in linea con il dettato del legislatore eurounitario. Nella versione del regolamento UE in lingua italiana, il termine "ammenda" costituisce la traduzione letterale dei termini "*amende*" e "*fine*" rispettivamente utilizzati nel testo in lingua francese e in quello di lingua inglese, ove il sostantivo in questione risulta avere un significato più ampio, non necessariamente correlato a condotte penalmente rilevanti.

Il **comma 2** prevede che le autorità competenti, come individuate al comma 1, applicano per le violazioni elencate nel paragrafo 5 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1787 una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo stabilito in euro 1.000,00 a un massimo che, in ogni caso, non potrà superare, per le persone giuridiche, il 10% del fatturato annuo realizzato nell'esercizio precedente l'avvio del procedimento sanzionatorio e, per le persone fisiche, il 10% del reddito annuo realizzato nell'anno precedente a quello di avvio del procedimento sanzionatorio. Contestualmente all'applicazione della sanzione, le medesime autorità ordinano all'interessato la cessazione dell'attività illecita, fissando un termine per ottemperare non superiore a 120 giorni. In caso di inadempimento, alla scadenza di tale termine si applica una penalità di mora. Si prevede, infine, che le sanzioni in parola non si applicano o si applicano in misura ridotta qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1787.

Il **comma 3** prevede che le autorità competenti, come individuate al comma 1, in relazione alle violazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1787, oltre all'ordine di cessazione della condotta illecita e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie e della penalità di mora di cui al comma precedente, adottano altresì le misure di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo paragrafo 2, vale a dire la confisca dei profitti realizzati o perdite evitate e la diramazione di avvisi pubblici. Si dispone inoltre, come previsto dal regolamento, che le sanzioni pecuniarie per le violazioni in parola

non possano superare i limiti previsti al comma 2 del medesimo paragrafo 2 (vale a dire, nel caso delle persone giuridiche, il 20% del fatturato annuo nell'esercizio precedente e, nel caso delle persone fisiche, il 20% del reddito annuo nell'anno civile precedente) mentre, ai fini dell'applicazione della penalità di mora, è fissato un termine per ottemperare non superiore a 60 giorni. Infine, come espressamente stabilito dal regolamento, le suddette sanzioni e misure non vengono applicate ove compromettano la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Il **comma 4** disciplina le modalità e i contenuti delle comunicazioni o avvisi pubblici di cui alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1787, da pubblicare sui siti internet istituzionali delle autorità competenti, per un periodo di quindici giorni.

Il **comma 5** prevede che i soggetti designati al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2024/1787 (v. paragrafo 8 dell'articolo 33 del regolamento medesimo).

Il **comma 6** prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale".

Il **comma 7** stabilisce che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo. Infine, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, confluiscono nei relativi bilanci, anche per il rafforzamento delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3 e del presente articolo.